



Rapporto sulla discriminazione nel 2022

Numero di casi discriminatori segnalati



**Nel 2022 sono stati segnalati alla
Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS 127 casi di discriminazione.**

Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha esaminato le discriminazioni segnalate nel 2022 alla luce dei seguenti testi di legge:

- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ONU CDPD)
- Divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione, art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.)
- Mandato legislativo per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, art. 8 cpv. 4 Cost.
- Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
- Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis)
- Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
- Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

La Svizzera ha l'obbligo di promuovere, proteggere e garantire i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità nonché di tutelare il rispetto per la loro dignità intrinseca. Nessuno può essere discriminato, tantomeno per una disabilità fisica. In Svizzera esistono tuttavia ancora ostacoli insormontabili che impediscono una protezione adeguata contro le discriminazioni: le persone con disabilità continuano a essere esposte a discriminazioni. Molte delle discriminazioni segnalate al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi derivano dal rifiuto di coprire i costi dei servizi di interpretariato in lingua dei segni.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Il riconoscimento giuridico delle lingue dei segni, la promozione delle lingue dei segni e le pari opportunità delle persone sorde e con disabilità uditiva.

Il presente rapporto raccoglie una selezione delle discriminazioni e delle disparità di trattamento segnalate e vissute nel 2022 dalle persone sorde e audiolese nei più svariati ambiti della vita quotidiana. Il rapporto si basa su dati anonimizzati forniti dal servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

|

I casi indicati di seguito tratti dalle consulenze legali della Federazione Svizzera dei Sordi mostrano in modo esemplare in quali ambiti della vita le persone sorde vivono discriminazioni e quali misure sono necessarie per abbattere le attuali barriere di accesso

Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni devono garantire alle persone sorde e con disabilità uditiva l'accesso paritario al mercato del lavoro, alla sanità, alla cultura e alle offerte formative nonché a tutti gli altri ambiti della vita, come peraltro richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale. A tal fine occorrono misure concrete per la promozione e la protezione delle lingue dei segni svizzere.

Lavoro

Caso 1

Il signor G. si è candidato per un posto di lavoro in una start-up ed è stato invitato al colloquio di presentazione. Il signor G., sordo, ha comunicato all'azienda che per il suo colloquio aveva bisogno della presenza di un interprete di lingua dei segni. La start-up si è informata presso il servizio giuridico in merito al finanziamento di un interprete per il colloquio di lavoro. Né l'Al né altri uffici garantiscono la copertura dei relativi costi. Il servizio giuridico è riuscito a dimostrare alla start-up la necessità di rivolgersi a un interprete e la start-up si è quindi dichiarata disposta ad assumersi i costi risultanti. Purtroppo, spesso le cose non vanno così. Il mancato finanziamento di interpreti di lingua dei segni per colloqui di lavoro complica notevolmente la ricerca di un posto di lavoro per le persone sorde.

Caso 2

La signora A., sorda, lavorava come educatrice sociale. A seguito di un suo desiderio di crescita professionale si è iscritta a un corso di perfezionamento terapeutico e ha quindi richiesto presso l'Al un interprete di lingua dei segni. Purtroppo, invano: l'Al ha respinto la domanda motivandola dal fatto che un corso di perfezionamento terapeutico non costituisce un beneficio diretto per l'attuale attività della signora A. Nemmeno il ricorso del servizio giuridico ha sortito alcun effetto e l'Al non ha cambiato parere. A seguito della decisione negativa dell'Al i piani di perfezionamento della signora A. sono andati in fumo. Senza interprete di lingua dei segni non c'era modo per lei di partecipare al corso di perfezionamento. I notevoli ostacoli frapposti alle prestazioni di un interprete per i corsi di formazione limitano notevolmente il diritto delle persone con una disabilità uditiva nel lavoro e nell'accesso paritario a corsi di formazione e perfezionamento.

Caso 3

La signora Z. lavora a tempo pieno come responsabile di progetto e dirige un team di tre collaboratori. Per le riunioni importanti con colleghi di lavoro o clienti udenti la signora Z. si avvale dell'aiuto di un interprete di lingua dei segni, il cui finanziamento è garantito dall'Al ma solo per circa 10 ore al mese (importo mensile massimo di CHF 1'793.-). Si tratta di un monte ore ben lungi dall'essere sufficiente per il suo fabbisogno, ossia di garantire la comunicazione in tutte le riunioni. Per una partecipazione paritaria alla vita professionale la signora Z. ha bisogno, all'occorrenza, di ricorrere con maggiore frequenza e in modo più flessibile a interpreti di lingua dei segni.

Caso 4

La signora T. è immigrata più di 20 anni fa dal Marocco in Svizzera e ha qui un permesso di soggiorno. Non ha tuttavia diritto ad avvalersi del servizio di interpreti di lingua dei segni per il posto di lavoro. Sebbene per il suo lavoro in un esercizio di ristorazione la signora T. abbia bisogno di interpreti di lingua dei segni per le riunioni importanti, la sua richiesta all'Al è stata respinta. Questo mette a rischio il posto di lavoro della signora T. e le impedisce di partecipare in modo paritario alla vita professionale. Quello della signora T. non è un caso isolato: qualsiasi persona sorda che si trasferisce in Svizzera da uno stato terzo ha scarse possibilità di ottenere i servizi di un interprete di lingua dei segni sul posto di lavoro. Questo rende notevolmente più difficile l'integrazione professionale dei migranti sordi.

Caso 5

La signora M. lavorava come collaboratrice specializzata. La sua facoltà uditiva andava peggiorando sempre più finché ha perso definitivamente l'udito. E insieme all'udito ha perso anche il posto di lavoro. L'Al ha respinto la sua richiesta di misure di sostegno: in un'attività adeguata al suo nuovo stato uditivo, questa la motivazione, sarebbe stata abile al lavoro al 100%. Eppure, ogni volta che si candida per un posto di lavoro la signora M. riceve continui rifiuti a causa della sua sordità. Con il sostegno del servizio giuridico la signora M. è riuscita a opporsi alla decisione dell'Al, ottenendo infine assistenza per la ricerca di un posto di lavoro.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Una normativa per i casi di rigore determinati da un maggior fabbisogno di prestazioni di interpretariato sul posto di lavoro.
- Un calcolo adeguato al grado di occupazione e all'onere di comunicazione dei contributi per le prestazioni degli interpreti.
- Un diritto giuridico a prestazioni di interpretariato nella procedura di candidatura per un posto di lavoro.
- La garanzia di assunzione dei costi legati alla disabilità per i corsi di formazione e di perfezionamento.

Educazione precoce

Caso 1

La famiglia B. ha una figlia sorda - Anna. Entrambi i genitori sono udenti. Dato che i genitori non conoscono la lingua dei segni manca una lingua familiare comune e Anna non è in grado di imparare la lingua dai suoi genitori come i bambini udenti. Per consentire ad Anna di avere accesso sin dall'inizio alla sua lingua e di potersi sviluppare linguisticamente, i genitori hanno chiesto al Cantone di assumersi i costi per un corso di lingua dei segni. Grazie al corso la figlia avrebbe così la possibilità di imparare la lingua dei segni insieme ai suoi genitori. Il Cantone di domicilio della famiglia B. ha respinto la domanda a causa di una mancata base legale. La famiglia B. si è rivolta al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi. Se il Cantone di domicilio di Anna finirà per assumersi i costi per il corso di lingua dei segni è ancora tutto da vedere – la procedura è tuttora pendente.

Dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi alcuni Cantoni hanno riconosciuto la necessità di una promozione precoce dell'insegnamento bilingue per i bambini sordi, assumendosi i costi per i corsi di lingua dei segni. Anche in questi Cantoni manca tuttavia la sicurezza giuridica: nella maggior parte dei Cantoni l'assunzione dei costi per i corsi di lingua dei segni non è disciplinata dalla legge.

Caso 2

Quando Tobias aveva due anni i suoi genitori hanno chiesto al Cantone di assumersi i costi per l'assistenza in lingua dei segni durante la sua presenza all'asilo nido. Dato che Tobias era l'unico bambino sordo nel suo asilo nido e le persone addette all'assistenza non conoscevano la lingua dei segni, Tobias era emarginato da qualsiasi possibilità di trasmissione linguistica e di conoscenze. Con un'assistenza in lingua dei segni Tobias avrebbe avuto le stesse opportunità di sviluppo e formazione dei bambini udenti. Sebbene la direzione della divisione Formazione abbia riconosciuto che un'assistenza in lingua dei segni sarebbe necessaria per lo sviluppo di Tobias, ha rifiutato di assumersene i costi a seguito della mancanza delle basi legali in tal senso. I genitori di Tobias si sono così rivolti al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi che ha impugnato la decisione ricorrendo alle vie legali. La procedura si è protratta per diversi anni – in tribunale non è ancora stato deciso se il Cantone sarà tenuto in futuro a sostenere i costi per l'assistenza in lingua dei segni all'asilo nido.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Misure di promozione da parte della Confederazione e dei Cantoni per garantire ai bambini sordi l'apprendimento della lingua dei segni.
- Il finanziamento di corsi di lingua dei segni per genitori e familiari di bambini sordi.
- L'estensione del Concordato sulla pedagogia speciale alla lingua dei segni.

Art. 24 Convenzione ONU CDPD Educazione

Gli Stati agevolano l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi.

Perché la lingua dei segni è necessaria nella prima infanzia?

I primi anni sono fondamentali per lo sviluppo del linguaggio di un bambino. Fin dall'inizio i bambini hanno bisogno di un linguaggio per il loro sviluppo e la formazione della loro identità. La lingua dei segni permette ai bambini con disabilità uditiva di esprimersi e di interagire con l'ambiente fin dai primi anni di vita. La possibilità di imparare la lingua dei segni già da bambini influenza enormemente lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini sordi. Solo misure volte a promuovere il bilinguismo precoce forniscono ai bambini sordi un sostegno sufficiente e adeguato.

Formazione

Caso 1

Il signor A. voleva seguire una formazione triennale di elettrotecnico presso una scuola superiore. A seguito della sua disabilità uditiva il signor A. deve avvalersi di un interprete-trascrittore. L'Al ha respinto la richiesta di un interprete-trascrittore per la formazione a causa dei costi. Solo dopo l'intervento del servizio giuridico l'Al si è dichiarata infine disposta ad assumersi i costi. La lunga procedura ha messo a rischio l'inizio della formazione del signor A. e mostra gli ostacoli che le persone con una disabilità uditiva devono affrontare per accedere a corsi di formazione e perfezionamento.

Caso 2

D. soffre di ipoacusia bilaterale e ha bisogno del sostegno di apparecchi acustici nella vita quotidiana. Quando ha trovato un posto come apprendista falegname ci si è subito accorti che gli apparecchi acustici che usava non erano adatti per lavorare in officina: in base alle prescrizioni della Suva, D. deve indossare un dispositivo di protezione dell'udito durante l'utilizzo dei macchinari. I suoi apparecchi acustici avevano un malfunzionamento a causa del dispositivo di protezione. L'Al ha rifiutato di assumersi i costi per nuovi apparecchi acustici. Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha presentato ricorso contro la decisione dell'Al presso il tribunale amministrativo che ha accolto il ricorso e stabilito che D. ha diritto al rimborso degli apparecchi acustici in quanto trattasi di spese legate alla disabilità durante la sua prima formazione professionale.

Caso 3

S. è studentessa all'università di Berna. A seguito della sua disabilità uditiva ha presentato richiesta di compensazione degli svantaggi per i suoi studi. Nonostante la raccomandazione in tal senso da parte di un ufficio specializzato, l'università ha accolto solo in parte la sua richiesta: non le è stato infatti concesso un tempo supplementare per gli esami scritti. La signora S. si è rivolta al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi che le ha offerto la sua assistenza. Una volta mostrato all'università che una disabilità uditiva può avere importanti conseguenze sulla capacità di scrittura e di lettura, alla signora S. è stata infine concessa la compensazione degli svantaggi anche per gli esami scritti.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Standard minimi, piani e mezzi didattici per una lezione bilingue a tutti i livelli e per l'apprendimento permanente.

Formazione bilingue – cosa significa?

Per bilinguismo si intende l'acquisizione contemporanea e paritaria della lingua dei segni e della lingua orale. Anche con il miglior supporto tecnico la lingua orale per bambini sordi non è in grado di offrire un accesso diretto e completo alla lingua e ai contenuti trasmessi. Misure orientate unicamente alla lingua orale, come l'audio pedagogia o la logopedia, non sono pertanto sufficienti per coprire il fabbisogno di apprendimento di bambini sordi. Solo una formazione bilingue soddisfa il diritto dei bambini sordi a un'istruzione scolastica di base sufficiente e adeguata ai sensi dell'art. 19 in relazione con l'art. 62 cpv. 3 Cost.

Salute

Caso 1

A., sordo, ha chiesto alla sua cassa malattia di assumersi i costi per interpreti in lingua dei segni per la sua psicoterapia. La cassa malati si è rifiutata. Con l'aiuto della Federazione Svizzera dei Sordi, A. ha presentato ricorso alla decisione della cassa malati presso il tribunale delle assicurazioni sociali. Il tribunale ha constatato una discriminazione indiretta nel fatto che il diritto delle assicurazioni malattia non distingue tra persone udenti e persone sorde per quanto riguarda l'assunzione dei costi di una psicoterapia. In questo caso, infatti, solo per le persone udenti vengono coperti tutti i costi. Nella sua decisione il tribunale ha stabilito che il mancato rimborso dei costi per l'interprete di lingua dei segni riduce in modo inammissibile la copertura assicurativa dei sordi a seguito della loro disabilità. Accogliendo il ricorso, il tribunale delle assicurazioni sociali ha riconosciuto che A. ha diritto

all'assunzione dei costi da parte della Cassa malattia per l'interprete di lingua dei segni durante la psicoterapia in base al divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.).

Caso 2

Il signor L. aveva un appuntamento in ospedale per discutere della sua operazione al ginocchio. Prima dell'appuntamento il signor L. ha detto più volte all'ospedale di avere assolutamente bisogno di un interprete di lingua dei segni per il colloquio. L'ospedale si è rifiutato di convocare un interprete di lingua dei segni per l'appuntamento, negando così al signor L. un accesso senza discriminazioni ai propri servizi. Dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi l'ospedale ha infine chiamato un interprete di lingua dei segni per l'appuntamento del signor L. Una comunicazione efficace tra il personale sanitario e i pazienti è indispensabile per la diagnosi e la cura nonché per un consenso informato in caso di interventi medici.

Caso 3

La richiesta di assunzione dei costi per l'interprete di lingua dei segni si è resa necessaria anche per la signora X. A causa di una degenza ospedaliera stazionaria in vista di un'operazione. Facendo riferimento ai costi l'ospedale ha rifiutato di chiamare un interprete di lingua dei segni per i controlli medici successivi al colloquio d'entrata. Anche in questo caso il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi è riuscito a intervenire con successo e l'ospedale ha dovuto infine sostenere anche gli ulteriori costi di interpretariato.

Caso 4

La signora D. aveva un appuntamento all'ospedale cantonale per una visita cardiologica. Per garantire la comunicazione la signora D. ha chiesto all'ospedale di organizzare un interprete di lingua dei segni. Anche dopo ripetuto invito scritto e telefonico l'ospedale si è rifiutato di convocare un interprete. Dato che la signora D. non avrebbe potuto presentarsi alla visita senza interprete di lingua dei segni, l'appuntamento è stato annullato. Solo dopo che il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha illustrato all'ospedale gli obblighi giuridici annunciando che avrebbe adito le vie legali contro l'ospedale, quest'ultimo ha ceduto e ha convocato un interprete di lingua dei segni per il nuovo appuntamento della signora D.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Una base legale univoca e unitaria per l'assunzione dei costi di interpretariato nel settore sanitario.
- L'accesso paritario per le persone sorde all'assistenza sanitaria tramite offerte specializzate.

Interpreti di lingua dei segni nel caso di prestazioni sanitarie

Le persone sorde sono discriminate per quanto riguarda l'accesso a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Per evitare discriminazioni, l'assunzione dei costi per interpreti di lingua dei segni nel caso di prestazioni sanitarie deve essere espressamente disciplinata a livello giuridico.

Accesso alle informazioni

Caso 1

Il signore e la signora T. sono stupiti: hanno ricevuto una fattura da Serafe per il canone radio-televisivo. In passato le persone sorde erano esenti dal pagamento del canone radio. Come mai devono ora pagarli entrambi? Rivolgono

questa domanda al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi e scoprono che: dalla modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) tutte le persone sorde devono pagare a Serafe i canoni nella loro totalità, a prescindere dal loro statuo uditivo.

Perché molte persone sorde non conoscono ancora questa normativa? Il motivo: le informazioni sul sito web di Serafe e della Confederazione non sono accessibili per le persone sorde. Non ci sono informazioni nella lingua dei segni. Solo in questo modo le persone sorde possono avere un accesso senza barriere alle informazioni.

Caso 2

Con la mediazione della videochiamata della Fondazione Procom le persone sorde possono condurre colloqui telefonici con persone udenti ricorrendo all'aiuto di interpreti di lingua dei segni. In questo modo le persone sorde possono ricevere autonomamente informazioni telefoniche. Il signor A. voleva chiedere informazioni alla sua assicurazione tramite la mediazione di una videochiamata. Le informazioni telefoniche gli sono state negate dall'assicurazione per motivi legati alla protezione dei dati, poiché una terza persona (l'interprete di lingua dei segni) sarebbe stata presente durante la telefonata. Quando una collega udente del signor A. ha telefonato poco dopo per conto suo all'assicurazione ha ottenuto le informazioni senza difficoltà. Casi del genere limitano l'autonomia delle persone sorde e violano il loro diritto a un accesso senza discriminazioni alle informazioni. Le persone sorde devono poter ottenere informazioni personali anche in presenza di interpreti di lingua dei segni. Dopo l'intervento della Federazione dei Sordi l'assicurazione era disposta a comunicare al signor A. le informazioni richieste anche tramite mediazione con videochiamata.

Caso 3

Il signor B. è gravemente audioleso. Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi gli vengono dei dubbi: quali costi legati alla disabilità può detrarre? È in grado di far valere la detrazione forfettaria per persone sorde? Le informazioni scritte dell'autorità fiscale sono molto difficili da capire per il signor B. Si informa pertanto presso il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

L'accesso all'informazione è fortemente limitato per le persone sorde se le informazioni della Confederazione e dei Cantoni non sono disponibili nella lingua dei segni.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Che la Confederazione e i Cantoni rendano accessibili le informazioni relative ad ambiti centrali della vita nella lingua dei segni.
- Un ampliamento massiccio delle informazioni in lingua dei segni e un'attuazione sistematica degli Accessibility Standards eCH-0059 3.0.

Perché occorrono informazioni nella lingua dei segni?

Per i sordi il tedesco, il francese e l'italiano sono una lingua straniera. Dato che non sono in grado di collegare i termini ai suoni, imparare la lingua scritta e orale comporta grandi sfide per loro. Molti sordi hanno quindi difficoltà a esprimersi per iscritto e a comprendere il contenuto di testi. Questo accade in particolare per testi impegnativi, lunghi o complessi e per i sottotitoli che si susseguono rapidamente. I video nella lingua dei segni consentono alle persone sorde di avere un accesso paritario alle informazioni.

Comunicazione con le autorità (accessibilità di servizi della collettività)

Caso 1

A seguito di una donazione la signora D. si è rivolta al notaio del Comune. Dato che la signora D. è sorda ha chiesto al notaio di convocare e finanziare un interprete di lingua dei segni. Il Comune si è rifiutato di assumersi i relativi costi. Su proposta del notaio ha rilasciato al fratello una procura per il trasferimento di proprietà sebbene fosse presente all'appuntamento. La signora D. si è sentita fortemente limitata nella sua autonomia. Prima del successivo appuntamento dal notaio si è rivolta al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi che ha illustrato al notaio l'obbligo di ricorrere ai servizi di un interprete di lingua dei segni accertandosi che la signora D. potesse presenziare all'incontro successivo accompagnata da un interprete di lingua dei segni.

Caso 2

A seguito di una segnalazione la polizia si è presentata alla porta della famiglia G. Sebbene la polizia sapesse che il signore e la signora G. sono sordi e che la comunicazione in lingua orale non era possibile, la visita è avvenuta senza interpreti di lingua dei segni. Le dichiarazioni del signore e della signora G. sono state riportate nel verbale erroneamente a causa della mancanza di comunicazione. Non è stato inoltre chiesto loro il consenso per lo scatto di fotografie. La famiglia G. ha riferito del caso al servizio giuridico che si è poi rivolto alla polizia. La polizia non voleva vedere errori. Dopo l'intervento del servizio giuridico si è ricorso ai servizi di interpreti di lingua dei segni per i colloqui successivi.

Caso 3

La signora B. aveva un appuntamento per il suo esame di guida. Ha informato l'esaminatore sul posto del fatto che a seguito della sua sordità doveva leggere le labbra e gli chiese di abbassare la mascherina mentre parlava e di indicare le istruzioni a gesti. L'esaminatore esperto non ha preso in considerazione le esigenze di comunicazione della signora B. e le ha comunicato che in quelle condizioni l'esame non si poteva fare. Quel giorno la signora B. non ha quindi potuto fare l'esame, ma ha dovuto comunque sostenere i relativi costi. La signora B. si è rivolta al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi che ha fatto presente all'ufficio della circolazione l'obbligo di rendere i servizi pubblici accessibili senza discriminazioni. Questo comprende il finanziamento di interpreti di lingua dei segni o, come nel caso della signora B., altri adattamenti nella comunicazione. Dopo l'intervento del servizio giuridico l'ufficio si è dichiarato disposto a esentare la signora B. dai costi sostenuti per l'esame di guida negato. Per la signora B. è stato fissato un nuovo appuntamento e infine ha potuto sostenere con successo l'esame con le condizioni di comunicazione adeguate.

Caso 4

La signora M. si è rivolta all'ufficio della circolazione per l'esame di teoria per ottenere la licenza di condurre. All'iscrizione ha indicato che a seguito della sua sordità aveva bisogno di un interprete di lingua dei segni per l'esame di teoria. L'ufficio di circolazione ha rifiutato di assumersi i costi dell'interprete di lingua dei segni. Solo dopo l'intervento del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, che ha fatto presente al servizio di circolazione i suoi obblighi, l'ufficio ha ordinato e finanziato un interprete di lingua dei segni per l'esame di teoria.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispettino i loro obblighi per una comunicazione senza barriere e che la attuino in modo sistematico.

Promozione della competenza in lingua dei segni

Caso 1

T. è sordo e a scuola riceve un'istruzione bilingue. La lingua dei segni gli offre un accesso diretto e completo alla lingua. Anche i genitori di T. desiderano imparare la lingua dei segni per poter parlare con lui nella sua lingua. Nonostante la normativa di legge che prevede che i bambini sordi e le persone a loro vicine abbiano il diritto di imparare una comunicazione conforme ai bisogni, non c'è un'autorità che sia responsabile di assicurare l'attuazione di tali norme.

Caso 2

La famiglia B. ha due bambini udenti che comunicano con la madre sorda nella lingua dei segni. A scuola e al di fuori della famiglia i bambini parlano perlopiù tedesco. Tranne che con la madre i bambini non hanno alcuna possibilità di consolidare e sviluppare ulteriormente le loro competenze in lingua dei segni. La signora B. ha constatato che i suoi figli hanno dei limiti nelle loro competenze in lingua dei segni. In particolare, in presenza di argomenti o esperienze complessi, i bambini hanno difficoltà a esprimersi in lingua dei segni. Questa barriera linguistica è molto frustrante sia per la madre che per i figli. La famiglia B. desidera che i bambini apprendano correttamente le conoscenze di lingua dei segni per abbattere le barriere linguistiche all'interno della famiglia. Hanno quindi chiesto al Cantone di domicilio di finanziare la formazione, ma quest'ultimo si è rifiutato di assumersi i costi. La famiglia B. si è quindi rivolta al servizio giuridico che assiste la famiglia nella richiesta di finanziamento al Cantone.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- La promozione delle competenze in lingua dei segni di alunne e alunni sordi nonché di docenti e apprendisti a tutti i livelli di formazione da parte della Confederazione e dei Cantoni.
- Che la Confederazione e i Cantoni sostengano la ricerca scientifica nell'ambito delle lingue dei segni con mezzi finanziari da destinare a un centro di competenza scientifico adeguato.
- Il finanziamento di corsi di lingua dei segni per genitori e familiari di bambini sordi.
- La promozione della formazione di interpreti di lingua dei segni da parte della Confederazione e dei Cantoni.
- La promozione della formazione di insegnanti di lingua dei segni da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Finanziamento di mezzi ausiliari

Caso 1

La signora R. è gravemente audiolesa e porta apparecchi acustici sin dall'infanzia. Oggi ha 50 anni e attualmente è disoccupata. Per la comunicazione in famiglia e nella vita quotidiana ha bisogno di apparecchi acustici di buona qualità. Gli apparecchi acustici sono più cari dell'importo che l'Al si assume per la fornitura di apparecchi acustici. Presenta quindi una domanda per caso di rigore che l'Al respinge. I costi aggiuntivi dell'apparecchio acustico potrebbero essere sostenuti solo se l'apparecchio acustico più caro fosse necessario per il lavoro, per la formazione o per il lavoro familiare. La signora R. ha quindi cercato consulenza presso il servizio giuridico della Fondazione Svizzera dei Sordi.

Effettivamente gli uffici AI legano la richiesta di caso di rigore alla presenza di un posto di lavoro. Eppure, le persone gravemente audiolese hanno bisogno di adeguati apparecchi acustici anche per la ricerca di un posto di lavoro o più generalmente nella vita quotidiana.

Caso 2

Gli impianti di segnalazione consentono alle persone sorde di percepire segnali acustici (per es. telefono, campanello alla porta o allarme antincendio) tramite la vibrazione e i segnali luminosi. Il signor T. ha chiesto all'AI di assumersi i costi per un impianto di segnalazione di questo genere. L'AI non intende assumersi la totalità dei costi e obbliga la persona interessata a partecipare ai costi. Questo ha limitato il signor T. nel condurre una vita autonoma. Dopo essersi rivolto al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, il signor T. ha presentato ricorso al tribunale. Il tribunale non ha ancora stabilito se l'AI sarà tenuta a sostenere i relativi costi – la procedura è tuttora pendente.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- Un diritto giuridico ai mezzi ausiliari per l'integrazione e la partecipazione sociale di persone con una disabilità uditiva.

Partecipazione a cultura e tempo libero, servizi di privati

Caso 1

Da anni la signora M. è molto attiva in un'associazione culturale. Per l'anniversario dell'associazione un giornale locale le ha chiesto di poterla intervistare. La signora M. era molto felice dell'opportunità e ha informato il giornale di avere bisogno di un interprete di lingua dei segni per l'intervista. A quel punto il giornale ha annullato l'intervista: i costi per l'interprete erano troppo elevati. La signora M. ha segnalato il caso al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi il quale le ha confermato che il mancato finanziamento di interpreti di lingua dei segni per il lavoro associativo o un impegno politico di persone sorde viola la Convenzione ONU CDPD, che garantisce alle persone con una disabilità uditiva lo stesso diritto di partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale. La Svizzera deve adottare immediatamente misure per garantire tale partecipazione.

Caso 2

Il signor U. è andato al cinema a guardare un film svizzero. Il film era in tedesco con sottotitoli in francese. A seguito della sua sordità il signor U. avrebbe avuto bisogno di sottotitoli in tedesco. Sebbene i film promossi con i mezzi finanziari della Confederazione debbano essere prodotti senza barriere, per il film che il signor U. ha visto al cinema non esiste una versione con sottotitoli in tedesco.

Caso 3

Per fissare un appuntamento per un test rapido COVID-19 per il signor F., una collega udente del signor F. ha telefonato in una farmacia spiegando che l'appuntamento era per una persona sorda. Il responsabile della farmacia si è però rifiutato di fissare un appuntamento per il signor F. dato che a detta sua la farmacia non faceva test rapidi a persone sorde. La motivazione fornita è che le persone sorde devono rivolgersi a un medico per effettuare un test rapido, poiché hanno altre patologie per le quali la farmacia non può assumersi la responsabilità.

Il rifiuto di eseguire un test rapido COVID-19 adducendo come motivo la sordità e la relativa spiegazione da parte del responsabile della farmacia sono insostenibili e discriminatori.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- L'ampliamento degli obblighi della legge sui disabili ai privati.
- L'assunzione dei costi di prestazioni di interpretariato per le persone non aventi diritto alle prestazioni AI.

Se anche voi avete subito uno svantaggio o una discriminazione a causa della vostra sordità, contattate il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

Dati per il contatto tramite e-mail: serviziogiuridico@sgb-fss.ch

Zurigo, gennaio 2023

